



fisco e tributi

CIRCOLARE QUINDICINALE PER L'ASSOCIATO

numero 9 del 12 maggio 2016

NOTIZIE IN SINTESI

- ❖ **Appalti pubblici** (p. 2)
- ❖ **Credito di imposta** (p. 2)
- ❖ **Rivalutazione beni impresa** (p.3)
- ❖ **Start up innovative** (p.3)
- ❖ **OMI** (p.4)

NEWS E INFORMATIVE

- ❖ **In scadenza il diritto annuale CCIAA 2016** (p. 4)
- ❖ **Bonus mobili giovani coppie – I chiarimenti dell'agenzia** (p. 7)
- ❖ **Approvato il modello IPEA per lo scomputo delle perdite in caso di accertamento** (p. 10)
- ❖ **La posta non appone più il timbro "data certa"** (p. 13)

APPROFONDIMENTI

- ❖ **L'agenzia delle entrate ufficializza i chiarimenti forniti nei forum con la stampa specializzata** (p. 14)

SCADENZIARIO

- ❖ **Principali scadenze dal 16 maggio al 15 giugno 2016** (p. 30)



NOTIZIE IN SINTESI

2

APPALTI PUBBLICI

Pubblicato il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Codice degli Appalti ("Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture") che si applica a tutte le gare indette dal 19 aprile 2016. Contestualmente è stato abrogato con effetto immediato il vecchio Codice degli Appalti (D.Lgs. n.163/2006) pur rimanendo ad oggi tuttora in vigore alcune disposizioni del Regolamento n.207/2010 che conteneva le modalità di attuazione del vecchio Codice.

(D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, G.U. n.91 del 19/04/2016)

CREDITO DI IMPOSTA

Credito di imposta per la vendita di strumenti musicali nuovi a favore degli studenti del conservatorio

Con il Provvedimento dell'8 marzo 2016 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito di imposta è concesso al rivenditore/produttore per la vendita di strumenti musicali nuovi a studenti iscritti ai corsi di strumento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento. Il credito di imposta spetta per gli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2016 per un importo non superiore a euro 1.000 per ogni studente (in ogni caso per un importo non superiore al prezzo di acquisto dello strumento). Per usufruire del beneficio il rivenditore/produttore, prima di concludere la vendita dello strumento musicale, deve comunicare all'Agenzia delle Entrate una serie di dati (codice fiscale proprio, dello studente e dell'istituto che ha rilasciato il certificato d'iscrizione, ecc.). Per ogni comunicazione inviata è previsto il rilascio di un'apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del bonus allo studente e di conseguenza del credito d'imposta in capo al rivenditore/produttore. Il credito d'imposta in esame è utilizzabile nel modello F24 con il codice tributo 6865 dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità. L'F24 nel quale il credito di imposta viene esposto deve essere obbligatoriamente presentato mediante i canali tramite Entratel o Fisconline.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.26, 20/04/2016 e Circolare n.15, 27/04/2016)

Aderente a:



RIVALUTAZIONE BENI IMPRESA

Rinominati i codici tributo 1811 e 1813 utili al versamento della imposta sostitutiva e del saldo attivo

La Legge di Stabilità per l'anno 2016 ha reintrodotto la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2014, nonché di affrancare il saldo attivo della rivalutazione. Per consentire il versamento mediante modello F24 delle imposte sostitutive sono stati ridenominati i codici tributo 1811 e 1813:

- 1811 denominato *"Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni – articolo 1, comma 892, L. 208/2015"*;
- 1813 denominato *"Imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione – articolo 1, comma 891, L. 208/2015"*.

A decorrere dal 9 maggio 2016 per tali codici tributo non è più richiesta la compilazione del campo "rateazione/regione/prov./mese rif."

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.30, 26/04/2016)

START UP INNOVATIVE

Nuove norme sulle agevolazioni fiscali a favore di coloro che investono in *start up* innovative

Il Decreto 25 febbraio 2016 del Mef reca le disposizioni di attuazione dei commi da 1 a 7 dell'articolo 29 del D.L. 179/2012 al fine di adeguare la disciplina ai nuovi orientamenti comunitari in materia di capitale di rischio e alla decisione della Commissione europea del 14 dicembre 2015 che ha autorizzato gli aiuti anche per il 2016. Importanti e sostanziali sono le novità introdotte con il nuovo decreto rispetto alla precedente disciplina, dettata dal decreto interministeriale del 30 gennaio 2014, che ora ha cessato tutta la sua efficacia. La prima novità riguarda l'estensione al 2016 e il rafforzamento delle agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che investono nel capitale delle imprese *start up* innovative. Per le persone fisiche è prevista la detrazione Irpef del 19% degli investimenti fino a un massimo investito pari a 500.000 euro. I soggetti passivi Ires potranno fruire di una deduzione dal reddito complessivo di un importo pari al 20% dei conferimenti effettuati, fino a 1,8 milioni euro. Le percentuali salgono rispettivamente al 25% e al 27% nel caso di investimenti nelle *start up* a vocazione sociale o per gli investimenti in *start up* innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. La seconda novità riguarda l'innalzamento della soglia di investimenti ammissibili per ciascuna *start up* innovativa. Una ulteriore modifica riguarda l'aumento da 2 a 3 anni del periodo obbligatorio in cui mantenere l'investimento, pena la decadenza dalle agevolazioni. Vengono, infine, razionalizzate le cause di decadenza dell'agevolazione: non determina più la decadenza dell'incentivo la perdita dello *status* di *start up* innovativa, se dovuta al superamento del limite temporale dei 5 anni dalla costituzione, o del tetto di 5 milioni di euro del valore della produzione annua o la quotazione su una piattaforma multilaterale di negoziazione.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto 25 febbraio 2016, G.U. n.84 dell'11/04/2016)

Aderente a:



OMI

Pubblicate le quotazioni immobiliari del secondo semestre 2015

Sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle quotazioni immobiliari del secondo semestre 2015, che forniscono un'indicazione dei prezzi al metro quadro per diverse tipologie di immobili. È possibile conoscere le informazioni relative agli immobili in base al semestre, alla Provincia, al Comune, alla zona OMI e alla destinazione d'uso, utilizzando sia la tradizionale ricerca testuale, sia GEOPOI®, il sistema di ricerca su mappa. Sul sito web è possibile consultare anche le quotazioni dei semestri precedenti, seguendo questo percorso: Documentazione → Osservatorio del mercato immobiliare → Banche dati → Quotazioni immobiliari.

(Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa, 15/03/2016)

4

*per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it*

NEWS E INFORMATIVE

IN SCADENZA IL DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016

Il diritto camerale è un diritto dovuto annualmente alla Camera di Commercio da parte di tutte le imprese iscritte o annotate al Registro Imprese. Il diritto è dovuto alle sedi delle Camere di commercio ove la società ha la sede legale ovvero le unità locali, sedi secondarie o uffici di rappresentanza. Nel caso di trasferimento delle sedi, unità o uffici in altra provincia, il diritto è dovuto alla Cciao in cui è ubicata la sede legale al 1° gennaio dell'anno in corso.

Soggetti obbligati

Sono obbligate al pagamento del diritto annuale:

- imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale;
- società semplici agricole;
- società semplici non agricole;
- società cooperative e consorzi;
- enti economici pubblici e privati;
- aziende speciali e consorzi previsti dalla L.267/2000;
- Geie - Gruppo europeo di interesse economico;

Aderente a:



- società di persone (Snc, Sas);
- società tra avvocati previste dal D.Lgs.96/2001;
- società tra professionisti (Stp);
- imprese estere con unità locali in Italia;
- Srl (anche unipersonali), Spa e Sapa;
- società consortili a responsabilità limitata per azioni.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento del diritto annuale:

- le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2015 (salvo l'esercizio provvisorio dell'attività);
- le imprese individuali che abbiano cessato l'attività nell'anno 2015 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2016;
- le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno 2015 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro Imprese entro il 30 gennaio 2016;
- le cooperative nei confronti delle quali l'Autorità Governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l'articolo 2545-septiesdecies, cod. civ.) nell'anno 2015.

Il calcolo del diritto annuale

La nota del Ministero dello sviluppo economico n. 279880 del 22 dicembre 2015 ha fornito indicazioni in merito agli importi da versare per l'anno 2016, tenendo conto della riduzione degli importi del diritto annuale stabilita dall'articolo 28, L. 114/2014 per gli anni 2015 e seguenti.

Le imprese individuali ed i soggetti iscritti al Rea pagano un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente. È necessario tener presente che ciascuna Camera di commercio può determinare delle maggiorazioni da applicare agli importi stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo modello F24 entro il 16 giugno 2016, ovvero entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, oppure entro 30 giorni dalla data di scadenza con la maggiorazione dello 0,40%.

Per i soggetti individuati nella seguente tabella, dal 1° gennaio 2016 gli importi del diritto annuale sono fissi (da arrotondare all'unità di euro nella compilazione del modello F24 per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5 o per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5):

Tipologia d'impresa/società	Costi sede	Costi U.I.*
Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese (comprese le società semplici non agricole e le società tra avvocati)	€ 120,00	€ 24,00
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese	€ 53,00	€ 11,00



(piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)		
Società semplici agricole	€ 60,00	€ 12,00
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	---	€ 66,00
Soggetti iscritti al Rea (associazioni, fondazioni, comitati, etc.)	€ 18,00	---

* L'importo relativo alle unità locali è calcolato nella misura del 20% del diritto dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di 120 euro per ognuna di esse, ad eccezione dei soggetti iscritti solo al Rea che pagano solo il diritto fisso di 18 euro.

Tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese, anche se annotate nella sezione speciale, versano un importo del diritto annuale commisurato al fatturato complessivo realizzato nell'anno precedente. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa nel 2015; sul totale così determinato va applicata una riduzione del 40%:

Aliquote in base al fatturato 2015 ai fini Irap		
fatturato		aliquote
da euro	a euro	
0	100.000,00	€ 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000	250.000,00	0,015%
oltre 250.000	500.000,00	0,013%
oltre 500.000	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000	---	0,001% (fino ad un max. di €40.000,00)

Esempio

La società Immobiliare Piano Srl con sede legale in una provincia ove la Camera di commercio non ha deliberato maggiorazioni e senza unità locali ha un fatturato desumibile dalla somma dei righe IC1 e IC5 della dichiarazione Irap relativa al periodo di imposta 2015 pari a 2.610.596 euro. L'importo base derivante dalla applicazione delle aliquote su menzionate è pari a 449,95 euro, che ridotto del 40% determina un importo del diritto dovuto per l'anno 2016 pari a 269,97 euro che arrotondato all'unità di euro va esposto nel modello F24 per 270 euro.

Unità locali

- Le imprese che esercitano l'attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ogni unità e alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 120 euro per ciascuna unità locale (l'arrotondamento all'unità di euro dovrà essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo aver sommato quanto



- dovuto per la sede e le unità locali, in tutti i calcoli intermedi sia per la sede che per le unità locali vanno invece mantenuti cinque decimali);
- se sono dovuti diritti a diverse Camere di commercio, va compilato sul modello F24 un rigo per ognuna di esse indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di commercio, la relativa sigla provincia, l'anno di riferimento 2016 e il codice tributo 3850;
 - le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della Camera di commercio nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale pari a 66 euro.

7

Conseguenze del mancato pagamento

Il pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo (articolo 24, comma 35, L. 449/1997), per il rilascio delle certificazioni da parte dell'ufficio del Registro Imprese. Il sistema informatico nazionale delle Camere di Commercio, quindi, non permette l'emissione di certificati relativi ad imprese non in regola con il pagamento. Spesso l'impresa si accorge di non essere in regola con il pagamento del diritto annuale soltanto in occasione della richiesta di un certificato, scoprendo così che non può essere rilasciato a causa del debito per il diritto annuale.

BONUS MOBILI GIOVANI COPPIE – I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

La Legge di Stabilità per il 2016 (L. 208/2015), oltre alla proroga delle consuete agevolazioni edilizie, ha previsto – dal periodo d'imposta 2016 - un nuovo *bonus* per i mobili che le giovani coppie intendano destinare ad una unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Anche in questo caso, al pari del bonus previsto per l'acquisto di mobili da destinare ad immobili oggetto di recupero edilizio (agevolazione prevista già dal 2013 e prorogata anche questa sino alla fine del 2016), il beneficio è pari al 50% della spesa e viene ripartito su di un arco temporale di 10 anni.

Per esplicita previsione normativa i due bonus mobili non sono cumulabili sullo stesso immobile.

Sul punto è recentemente intervenuta la circolare n. 7/E/2016 per chiarire le regole applicative dell'agevolazione.

Di seguito si riepilogano i principali chiarimenti:

Il vincolo di coppia	La norma richiede che si tratti di soggetti <i>“costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni”</i> . Sul punto l'Agenzia precisa che l'esistenza del nucleo da almeno un triennio riguardi solo il caso di convivenza, mentre questo non viene richiesto nel caso di matrimonio (che quindi potrebbe anche avvenire nel corso del 2016).
L'aspetto anagrafico	La coppia può definirsi giovane quando <i>“almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni”</i> . Pertanto, all'interno della coppia, basta che uno dei due componenti rispetti il requisito anagrafico fissato per poter usufruire del <i>bonus</i> .



	<p>L'agenzia afferma che, per non creare disparità di trattamento in base alla data di compleanno, il requisito anagrafico deve intendersi rispettato dai soggetti che compiono il 35° anno d'età nell'anno 2016, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade. Quindi, se il contribuente "giovane" compie il 35° anno di età, ad esempio, in marzo, comunque gli acquisti di mobili saranno agevolabili (al rispetto di tutti gli altri requisiti), tanto che questi avvengano prima o dopo tale data.</p>
Acquirente dell'immobile	<p>Per fruire del <i>bonus</i>, i mobili devono essere destinati ad un'unità immobiliare acquistata dalla giovane coppia, immobile che deve essere adibito da questi a propria abitazione principale.</p> <p>Sul punto l'Agenzia puntualizza come, in assenza di diversa prescrizione normativa, si deve ritenere che l'unità immobiliare possa essere acquistata, a titolo oneroso o gratuito e che l'acquisto possa essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi <i>more uxorio</i> o da uno solo di essi. In quest'ultimo caso, nel rispetto della ratio della norma, l'acquisto deve essere effettuato dal componente che caratterizza anagraficamente la giovane coppia e quindi dal componente che non abbia superato il 35° anno d'età nel 2016.</p> <p>Da evidenziare che, essendo richiamata anche l'acquisizione a titolo gratuito, l'immobile può pervenire alla coppia (o comunque al contribuente che rispetta il requisito anagrafico) tramite donazione o successione.</p>
Momento di acquisto dell'immobile	<p>La norma non precisa quando debba essere stata acquistata l'abitazione da arredare. Sul punto l'Agenzia osserva come l'acquisto dell'unità immobiliare si ritiene che possa essere effettuato nell'anno 2016 o che possa essere stato effettuato nell'anno 2015.</p>
Momento di destinazione ad abitazione principale	<p>L'immobile, come detto, deve essere destinato ad abitazione principale al fine di beneficiare del <i>bonus</i> sui mobili ad esso destinati.</p> <p>Secondo l'Agenzia, l'immobile deve essere destinato ad abitazione principale di entrambi i componenti la giovane coppia e ritiene che tale destinazione debba sussistere, in linea di principio, nell'anno 2016. Tuttavia, tenuto conto che, come detto, può intercorrere un arco di tempo fra l'acquisto dell'immobile e la sua destinazione ad abitazione principale della giovane coppia, gli immobili acquistati nel 2016 possono, ai fini dell'agevolazione in esame, essere destinati ad abitazione principale entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per tale periodo d'imposta (termine di presentazione del modello Unico PF 2017, 30 settembre 2017). Ciò in quanto tale destinazione deve sussistere al momento di presentazione della dichiarazione per consentire la fruizione della detrazione stessa.</p>
Beni agevolabili	<p>A differenza dei beni destinati ad un immobile oggetto di intervento edilizio, nel qual caso il <i>bonus</i> spetta tanto all'arredamento quanto agli elettrodomestici, per il <i>bonus</i> giovani coppie l'agevolazione riguarda esclusivamente l'arredamento.</p> <p>Il <i>bonus</i> quindi spetta, a titolo esemplificativo, per gli acquisti di letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il <i>parquet</i>), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.</p>



	<p>L'acquisto dei mobili può essere effettuato anche prima che si verifichino gli altri requisiti. La circolare n. 7/E/16 propone il seguente esempio: se una coppia coniugata acquista i mobili a marzo 2016 e stipula il rogito di acquisto dell'unità immobiliare ad ottobre 2016, nel rispetto del requisito anagrafico, avrà diritto alla detrazione sempreché l'unità immobiliare sia destinata ad abitazione principale di entrambi, entro il termine per la presentazione dei redditi relativa all'anno 2016.</p>
<p>Acquirente dei mobili</p>	<p>Altra precisazione fornita dall'Amministrazione finanziaria riguarda il soggetto che, all'interno della coppia, deve sostenere la spesa. Per fruire della detrazione non rileva quale dei componenti il nucleo familiare acquisti i mobili, le cui spese possono, pertanto, essere sostenute indifferentemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da parte di entrambi i componenti la giovane coppia; • da uno solo dei componenti la giovane coppia, anche se diverso dal proprietario dell'immobile e anche se ha superato i 35 anni d'età. Da notare che l'acquisto può essere sostenuto anche solo dal soggetto <i>over 35</i> anni (mentre, come si è detto, l'immobile da destinare ad abitazione principale deve essere acquistato, anche solo per una quota, dal soggetto <i>under 35</i> anni). <p>L'ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione deve essere comunque riferito alla coppia; pertanto, se le spese sostenute superano l'importo di 16.000 euro, la detrazione deve essere calcolata su tale ammontare massimo e ripartita fra i componenti della coppia, in base all'effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno.</p>
<p>Pagamento</p>	<p>Per la fruizione della detrazione è necessario che il pagamento sia effettuato mediante bonifico, carta di debito (<i>bancomat</i>), ovvero carta di credito.</p> <p>Potrà essere utilizzato il bonifico senza ritenuta; peraltro l'Agenzia rettifica la propria posizione anche in relazione al <i>bonus</i> mobili destinati ad immobili oggetto di interventi edilizi. Il bonifico "ordinario" è quindi accettato per entrambi i <i>bonus</i> mobili.</p> <p>Se il pagamento dei mobili è effettuato mediante carte di credito o carte di debito, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.</p> <p>Viene ribadito, al contrario, come non vi sia alcun diritto alla detrazione per le spese pagate mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.</p> <p>Le spese sostenute devono essere "documentate" conservando la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti o gli scontrini parlanti.</p>



APPROVATO IL MODELLO IPEA PER LO SCOMPUTO DELLE PERDITE IN CASO DI ACCERTAMENTO

10

Con il decreto di riforma del sistema sanzionatorio amministrativo-tributario (articolo 25, D.Lgs. 158/2015) il Legislatore ha riconosciuto ai contribuenti la possibilità di scomputare dai maggiori imponibili emersi in occasione di avvisi di accertamento le eventuali perdite pregresse da questi detenute.

In particolare, mentre le perdite relative al periodo d'imposta oggetto di accertamento sono scomputate in diminuzione direttamente dall'Ufficio, quelle pregresse possono essere scomputate a richiesta del contribuente soltanto in presenza di maggiori imponibili dopo l'eventuale scomputo delle perdite di periodo. In quest'ultimo caso il contribuente è quindi tenuto a presentare un'apposita istanza al competente ufficio. Di recente, con il provvedimento datato 8 aprile 2016, l'Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello Ipea, utilizzabile per tale richiesta di scomputo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili accertati o definiti.

Il modello va presentato al competente ufficio, tramite posta elettronica certificata (pec), corredato dalla copia del documento d'identità del firmatario dello stesso.

Il citato provvedimento specifica che la richiesta in diminuzione può essere effettuata solamente per le perdite pregresse non utilizzate alla data di presentazione del modello. In particolare:

per perdite pregresse si intendono quelle "maturate anteriormente al periodo d'imposta oggetto di rettifica e ancora utilizzabili alla data di chiusura dello stesso";

si considerano utilizzate alla data di presentazione del modello in esame le perdite:

scomputate nelle dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente relative a periodi d'imposta successivi a quelli oggetto di rettifica;

rettificate / scomputate dall'Ufficio a seguito di precedenti atti impositivi.

Le perdite per le quali il contribuente presenta il modello, relativamente alla parte scomputata in diminuzione, non sono più utilizzabili.

Aderente a:



Il modello Ipea



Mod. IPEA

11

MODELLO PER L'ISTANZA DI COMPUTO IN DIMINUZIONE DELLE PERDITE DAI MAGGIORI IMPONIBILI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO

Art. 42, comma 4, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 7, comma 1-ter, del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
introdotti dall'articolo 25 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158

DATI DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO, DELL'INVITO AL CONTRADDITTORIO O DEL PROCESSO VERBALE DI COSTATAZIONE	N. avviso di accertamento/invito a comparire		Data consegna verbale		Tipo atto	
			giorno	me	anno	
DATI DEL SOGGETTO ISTANTE	Codice fiscale					
	Cognome o denominazione o ragione sociale		Nome		Sesso (barrare la relativa casella)	
					M	F
	Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)		
giorno	me	anno				
Telefono o cellulare						
prefisso numero						
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA ISTANZA	Codice fiscale firmatario		Codice carica	Codice fiscale dell'eventuale società rappresentante		
	Cognome		Nome		Sesso (barrare la relativa casella)	
					M	F
	Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)		
	giorno	me	anno			
Codice Stato estero	Stato federato, provincia, contea		Località di residenza			
Indirizzo estero						
FIRMA	N. moduli quadro US		FIRMA			

Aderente a:



Mod. IPEA

CODICE FISCALE

Grid for tax code entry

QUADRO US

Perdite da computare in diminuzione dai maggiori imponibili

Mod. N. [] [] []

Main tax form grid with sections SEZIONE I-IV and rows US1-US6





LA POSTA NON APPONE PIÙ IL TIMBRO “DATA CERTA”

13

A volte si rendeva necessario attribuire ad un documento (scrittura privata, contratto, ecc.) la c.d. “**data certa**”, ossia la certezza e la prova che lo stesso è stato formato in un dato momento (giorno, mese e anno), ciò al fine di renderlo opponibile a terzi.

Il modo più agevole al fine di dare “data certa” ad un documento era quello di recarsi presso un Ufficio postale che provvedeva all’apposizione del timbro, vale a dire sul documento veniva riportata la dicitura “*Si richiede l’apposizione del timbro per la data certa*” seguita da data e firma.

L’apposizione del timbro (datato) costituiva la prova che il documento sul quale lo stesso è stato impresso è stato formato precedentemente all’apposizione stessa.

Recentemente, le Poste Italiane spa intervenute con una specifica Circolare “interna” (non disponibile) comunicando ai vari Uffici che **a partire dall’1.4.2016 non è più possibile erogare presso gli stessi il servizio “data certa”**.

Ciò richiede quindi la “ricerca” di un altro mezzo alternativo che consente di ottenere il suddetto effetto.

La “data certa” del documento è possibile ottenerla utilizzando uno dei seguenti servizi alternativi.

REGISTRAZIONE PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE	In tal caso è possibile registrare il documento presso l’Agenzia delle Entrate versando l’imposta di registro in misura fissa (€ 200, codice tributo “109T”).
NOTAIO	In tal caso il Notaio procede ad effettuare una “copia conforme” del documento con apposizione della data e della propria firma.
INVIO PLICO SENZA BUSTA	Il documento va inviato a sé stessi e/o alla parte interessata in plico senza busta per raccomandata (dal codice a barre stampato dall’Ufficio postale è possibile risalire dalla data di spedizione).
INVIO TRAMITE PEC	Il documento va inviato elettronicamente tramite PEC (la conservazione della presa in carico del documento e dell’e-mail

Aderente a:



	relativa alla consegna dello stesso consentono di dimostrare la data del documento).
MARCA TEMPORALE	È possibile apporre una marca "virtuale" su un documento informatico associando allo stesso data e ora certa. A tal fine non è necessario sottoscrivere lo stesso con la firma digitale.
UTILIZZO DATA CERTA DIGITALE POSTEL	Mediante l'apposizione di una marca postale elettronica (EPCM) tramite il servizio offerto da Poste Italiane spa è possibile ottenere la certezza dell'esistenza del documento in una data e ora.

*per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it*

APPROFONDIMENTI

L'AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIALIZZA I CHIARIMENTI FORNITI NEI FORUM CON LA STAMPA SPECIALIZZATA

L'Agenzia delle entrate ha riepilogato, nella circolare n. 12/E/2016, le risposte fornite in occasione dei consueti forum con la stampa specializzata dello scorso mese di gennaio.

Si sono analizzate, principalmente, le novità della Legge di Stabilità e dei decreti attuativi della Legge Delega di riforma del sistema tributario; per ovviare alla eterogeneità degli argomenti si è provveduto ad accorpate le varie indicazioni per macro tematiche, in modo da rendere più agevole la ricerca degli argomenti di interesse. Per l'eventuale necessità di approfondimento, è stato comunque indicato il numero della risposta nella colonna "Riferimento".

Aderente a:



AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO IMMOBILI		
Argomento	Descrizione	Rif.
Piccola proprietà contadina	<p>La legge di stabilità 2016 estende i benefici fiscali previsti per l'acquisto a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di coltivatori diretti e IAP, anche agli acquisti effettuati dal coniuge e dai parenti in linea retta dei medesimi, purché proprietari di terreni agricoli e conviventi.</p> <p>In tal caso, per il coniuge e i parenti in linea retta l'iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale non è necessaria per l'accesso alle agevolazioni in parola.</p> <p>Tuttavia, si decade dall'agevolazione fruita qualora, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di trasferimento, vengano alienati volontariamente i terreni ovvero venga cessata la coltivazione degli stessi.</p>	1
Agevolazioni prima casa	<p>La legge di stabilità ha sancito la possibilità di avvalersi dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa anche nelle ipotesi in cui non si sia ancora ceduto il precedente immobile acquisito con le agevolazioni, impegnandosi alla alienazione entro un anno.</p>	
	<p>Spettanza del credito di imposta</p> <p>Anche a seguito della possibilità di acquistare con agevolazione prima casa un nuovo immobile non di lusso prima di avere ceduto il precedente (che dovrà essere venduto entro un anno), si conferma che il credito di imposta per il riacquisto spetta comunque. All'atto di acquisto del nuovo immobile con le agevolazioni "prima casa" il contribuente potrà, quindi, fruire del credito di imposta per l'imposta dovuta in relazione al nuovo acquisto nel limite, in ogni caso, dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposte in occasione dell'acquisizione dell'immobile preposseduto.</p>	2.1
	<p>Nuovo acquisto soggetto ad IVA</p> <p>La possibilità di acquistare con le agevolazioni il nuovo immobile – prima di cedere il precedente – si estende non solo al comparto del registro ma anche a quello dell'Iva, con possibilità di richiedere applicazione dell'aliquota 4%</p>	2.2
	<p>Nuovo acquisto a titolo gratuito</p> <p>L'agevolazione spetta anche nel caso di acquisto di nuova prima casa con atto di donazione e/o successione, a condizione che nell'atto risulti l'impegno all'alienazione del precedente fabbricato entro un anno</p>	2.3
	<p>Cessione del precedente immobile</p> <p>La nuova disciplina trova applicazione in relazione agli atti di acquisto di immobili posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2016. Per gli atti conclusi prima di tale data non può essere richiesto il rimborso delle eventuali maggiori imposte versate né può essere riconosciuto un credito d'imposta.</p>	2.4




CEDOLARE SECCA			
Argomento	Descrizione		Rif.
Cedolare secca	Aliquota ridotta 10%	L'aliquota ridotta del 10% per cedolare secca può essere applicata per i contratti a canone concordato (o concertato), stipulati sulla base di appositi accordi, relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative e nei comuni ad alta tensione abitativa. Nel 2014 è stata estesa tale possibilità anche "ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi 5 anni precedenti ... , lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi. Qualora in tali comuni non siano mai stati definiti accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per la determinazione del canone, è possibile fare riferimento all'Accordo vigente nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale, anche situato in altra Regione.	3.1
	Locazioni uso foresteria	Confermando quanto già affermato con circolare n. 26/E/2011, si ritiene che non sia applicabile la cedolare secca quando i conduttori agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, ancorché detti immobili vengano utilizzati dal locatario per soddisfare le esigenze abitative dei propri collaboratori o dipendenti. Sono, invece, compresi nell'ambito applicativo della cedolare secca, i contratti conclusi con enti pubblici o privati non commerciali, purché risulti dal contratto la destinazione degli immobili a finalità abitative.	3.2

CONSOLIDATO FISCALE			
Argomento	Descrizione		Rif.
Società sorelle UE e designazione	Le disposizioni del D.Lgs. 147/2015, unitamente a quelle del provvedimento attuativo del 06 novembre 2015, hanno ampliato la possibilità di esercitare l'opzione per il regime del consolidato anche alle società "sorelle", sia residenti in Italia, sia stabili organizzazioni di società residenti in Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, consentendo di consolidare le proprie basi imponibili, purché il soggetto non residente controllante designi una delle società controllate "sorelle" a esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo e ad assumere la qualità di consolidante.		4

Aderente a:



	<p>Schema grafico</p>		
		<p>Primo caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se A designa B ad esercitare l'opzione come consolidante non si interrompe il consolidato fra B e D; • C entra nel consolidato esercitando l'opzione congiunta con B e, limitatamente a C, il triennio decorre dall'opzione congiunta di B e C. <p>Nel perimetro di consolidamento entrano B, C e D, purché in capo ad A vi siano i requisiti del controllo rilevante sopra evidenziati, nei confronti di ciascuna delle società che opta per il consolidato.</p> <p>Il consolidato preesistente tra B e D:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non si interrompe, solo a condizione che l'opzione esercitata da B per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 147/2015 (7 ottobre 2015); • si interrompe, qualora l'opzione sia esercitata per periodi d'imposta successivi; • C può entrare nel consolidato esercitando l'opzione congiunta con B e, limitatamente a C, il triennio decorre dall'opzione congiunta di B e C; • in caso di successiva interruzione del consolidato con riferimento a B oppure C le rispettive perdite residue non utilizzate devono essere obbligatoriamente riattribuite a B o C. <p>Secondo caso</p> <ul style="list-style-type: none"> • se A designa D ad esercitare l'opzione come consolidante, si interrompe il consolidato fra B e D (perché D non può esercitare l'opzione come consolidante con una sua controllante); • D può esercitare solo l'opzione con C e il triennio decorre dall'opzione; • le eventuali residue perdite fiscali non utilizzate restano, salvo che il contratto di consolidato ne preveda la riattribuzione alla società che le ha prodotte, nella disponibilità della <i>ex</i> consolidante (B) e a tali perdite si applicano in ogni caso le disposizioni previste dall'articolo 118, comma 2, Tuir per cui saranno utilizzabili solo da B. <p>Terzo caso</p> <ul style="list-style-type: none"> • se A designa C come consolidante, si interrompe il consolidato fra B e D, • se B e D optano anch'esse per il consolidato con C per il periodo d'imposta in corso al 7 ottobre 2015 non si producono - in relazione al consolidato preesistente 	



		<p>- gli effetti di cui all'articolo 124, commi 1, 2 e 3, Tuir (sostanzialmente l'integrazione degli acconti). Le eventuali residue perdite fiscali non utilizzate restano, salvo che il contratto di consolidato ne preveda la riattribuzione alla società che le ha prodotte, nella disponibilità della <i>ex</i> consolidante (B) e a tali perdite si applicano in ogni caso le disposizioni previste dall'articolo 118, comma 2, Tuir per cui saranno utilizzabili solo da B e non potranno essere trasferite al nuovo consolidato. Decorre un nuovo triennio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • se B e D optano per il consolidato con C per periodi d'imposta successivi a quello in corso al 07 ottobre 2015, il consolidato preesistente tra B e D si interrompe con gli effetti di cui all'articolo 124, Tuir. 	
--	--	---	--

CONTENZIOSO			
Argomento	Descrizione		rif.
Cessazione liti di modesto importo	L'Agenzia conferma di avere dato istruzioni agli uffici affinché abbandonino le controversie nelle quali l'Amministrazione è soccombente, a fronte di un consolidato orientamento contrario in Cassazione		5.1
Firma atti e dirigenti senza delega	Si conferma che: <ul style="list-style-type: none"> • sul sito internet dell'Agenzia è presente l'elenco dei dirigenti autorizzati alla firma degli avvisi di accertamento; • l'Agenzia non ha obbligo di allegare all'atto la delega di firma, né di depositarla in giudizio, salvo il caso in cui non sia il contribuente a sollevare il dubbio di legittimità nel ricorso 		5.2
Reclamo: modalità di determinazione del valore	Impugnazione per vizi propri del fermo o ipoteca	Il valore della controversia va determinato in base al valore dei crediti per tributi - al netto di interessi, sanzioni (salvo che le sanzioni costituiscano pretesa autonoma) e altri oneri accessori - per i quali l'Agente della riscossione ha comunicato l'iscrizione del fermo o dell'ipoteca.	19.2.6
	Impugnazione contestuale anche dei crediti per cui si procede	Si deve far riferimento al valore complessivo dei crediti tributari; pertanto, se il valore complessivo dei crediti tributari sottostanti al fermo o all'ipoteca supera 20.000 euro, la lite non è soggetta al procedimento di mediazione anche se le iscrizioni a ruolo contestate abbiano un valore inferiore alla predetta soglia.	
	Impugnazione della cartella per vizi propri e dei crediti per cui si procede	Gli stessi criteri si applicano di cui sopra si applicano nel caso di impugnazione di una cartella di pagamento che cumula distinte iscrizioni a ruolo (anche se eseguite da diversi enti creditori).	



<p>Conciliazione in primo o secondo grado: data di decorrenza</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La conciliazione "fuori udienza" - che si realizza attraverso il deposito in giudizio, non oltre l'ultima udienza di trattazione, di un'istanza congiunta - è esperibile qualora, alla data del 1° gennaio 2016, non si sia ancora tenuta l'ultima udienza di trattazione del giudizio di appello, senza che possa assumere rilevanza la data di notifica dell'appello e/o la pendenza del termine per la proposizione del gravame. • La conciliazione "in udienza" - per il cui tentativo è necessaria la trattazione in pubblica udienza - può essere esperita nei casi in cui, alla data del 1° gennaio 2016, non si sia ancora tenuta l'ultima udienza di trattazione del giudizio di appello oppure sia ancora possibile presentare l'istanza di discussione in pubblica udienza. 	<p>19.1.1</p>
<p>Conciliazione su liti catastali e diniego di agevolazione</p>	<p>Sono conciliabili anche le liti relative alle operazioni catastali, che hanno ad oggetto, ad esempio, la modifica del classamento o della rendita. In questa ipotesi, gli atti catastali verranno aggiornati a seguito del perfezionamento della conciliazione e nei termini risultanti dall'accordo.</p> <p>Sono inoltre conciliabili le controversie che hanno ad oggetto il diniego - espresso o tacito - alla richiesta di agevolazioni.</p>	<p>19.1.2</p>
<p>Interessi su rimborso da conciliazione o mediazione</p>	<p>Qualora la conciliazione giudiziale o la mediazione tributaria riguardino la restituzione di tributi indebitamente versati dal contribuente, spettano gli interessi di cui all'articolo 1 (Interesse per ritardato rimborso delle imposte) del D.M. 21 maggio 2009. Gli interessi sui rimborsi vanno calcolati con le stesse modalità, a prescindere dalla circostanza che il rimborso sia riconosciuto da un provvedimento amministrativo, da un accordo conciliativo o da una sentenza.</p>	<p>19.1.3</p>
<p>Reclamo: valore della lite su accertamenti con rettifica delle perdite</p>	<p>Restano valide le indicazioni, contenute nel punto 1.3.1. della circolare n. 9/E/2012, relative alle modalità di calcolo del valore della controversia laddove l'avviso di accertamento rettifichi le perdite dichiarate, in quanto in proposito non sono state apportate modifiche all'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992.</p>	<p>19.1.4</p>
<p>Reclamo: sospensione dei termini per il ricorso</p>	<p>La sospensione del termine di impugnazione, prevista dal nuovo quarto comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, vale per ogni ricorso, a prescindere dalla circostanza che l'impugnazione sia soggetta o meno al procedimento di mediazione.</p>	<p>19.1.4</p>
<p>Mediazione e conciliazione: determinazione delle sanzioni in cumulo</p>	<p>La norma ha esplicitato un concetto che già veniva applicato nella pratica, al fine di evitare che le sanzioni determinate in sede di mediazione e conciliazione (per il tramite del cumulo giuridico) potessero divenire inferiori a quelle applicabili in sede di accertamento con adesione.</p> <p>Pertanto, la sanzione da irrogare anche in conciliazione e mediazione, in dipendenza di una pluralità di violazioni, è determinata applicando separatamente il cumulo giuridico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per ciascun tributo • per ciascun periodo d'imposta. 	<p>19.1.5</p>



Sospensione del processo e procedure amichevoli	<p>I contribuenti hanno la possibilità di attivare procedure amichevoli per evitare fenomeni di doppia imposizione in ambito internazionale, ai sensi delle Convenzioni bilaterali o in ambito europeo per le sole rettifiche in materia di prezzi di trasferimento intercompany; tali procedure, potevano condurre a risultati differenti rispetto a quelli del contenzioso domestico.</p> <p>È stata allora prevista espressamente la facoltà delle parti processuali di ottenere, su concorde richiesta, la sospensione del processo quando sia iniziata una procedura amichevole.</p> <p>Nell'ipotesi di mancato raggiungimento di un accordo amichevole, la Convenzione in materia di prezzi di trasferimento prevede l'accesso alla fase arbitrale.</p> <p>Pertanto, emerge che la nuova facoltà concessa alle parti di chiedere la sospensione del processo quando sia iniziata una procedura amichevole non comporta modifiche sotto il profilo dei rapporti tra le predette procedure amichevoli e il contenzioso interno.</p> <p>Invero, nell'ipotesi in cui sia disposta la sospensione del giudizio, resterà esclusa l'eventualità che intervengano giudicati ostativi ad un diverso componimento della questione; inoltre, in caso di esperibilità della fase arbitrale, l'assenza di pronunce intervenute nelle more garantirà la facoltà di optare per la procedura arbitrale, previa rinuncia al contenzioso interno, ovvero per la prosecuzione di quest'ultimo.</p>	19.1.6
--	---	---------------

REGIMI FISCALI AGEVOLATI			
Argomento	Descrizione		Rif.
Minimi	Partite Iva già attive	I soggetti che applicano il regime dei minimi possono continuare ad utilizzarlo sino alla scadenza del quinquennio, oppure anche oltre, sino al compimento del 35° anno di età	6.1
Forfetari	Le opzioni pregresse non vincolano	In virtù del profondo cambiamento dei regimi fiscali, si ritiene che i contribuenti che abbiano esercitato nel 2015 opzioni: <ul style="list-style-type: none"> • per il regime ordinario; • per il regime di vantaggio; possono, con il 2016, esercitare una differente scelta per il forfetario, senza risultare impegnati per un periodo di un triennio. Maggiori informazioni si ritrovano anche nella circolare n. 10/E/2016.	6.2

DETRAZIONI LEGATE AGLI IMMOBILI			
Argomento	Descrizione		rif.
Detrazioni	Detrazione Iva per acquisto abitazioni ad alta	In via sperimentale per il 2016, si stabilisce che sia detraibile il 50% dell'Iva pagata in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione è ripartita in dieci quote costanti.	7.1



	efficienza energetica	In relazione all'agevolazione si precisa che: 1) è necessario che il pagamento dell'Iva avvenga nel periodo di imposta 2016; 2) è necessario che entro il 31 dicembre 2016 sia anche perfezionato l'acquisto, quindi non rilevano eventuali acconti corrisposti; 3) è irrilevante il fatto che l'Iva sia applicata dal cedente per obbligo o per opzione; 4) è irrilevante il fatto che il cedente abbia precedentemente concesso in locazione a terzi l'unità ceduta.	
	Studenti fuori sede	Nel caso di canone di locazione superiore alla soglia massima di valore ammesso dalla norma, con soggetto a carico di entrambe i genitori, la detrazione deve essere calcolata su di un importo massimo non superiore a 2.633 euro, da ripartire tra i genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento. Quindi: • canone: 4.200 euro annui • misura rilevante: 2.633 Diversamente (considerando, cioè, 2.100 euro a testa per ciascun genitore), infatti, in presenza di un solo contratto, verrebbe attribuita una detrazione calcolata su di un ammontare superiore a quello massimo stabilito.	7.2
Bonus mobili	Sono agevolate anche le spese sostenute entro l'anno 2016, correlate a interventi di recupero del patrimonio edilizio, a decorrere dal 26 giugno 2012, fermo restando il rispetto del limite massimo di spesa agevolabile di 10.000 euro.		17.1

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

Argomento	Descrizione	Rif.
Interventi su immobili: dati presenti a sistema	I dati relativi ai bonifici effettuati per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica non saranno inseriti direttamente nella dichiarazione precompilata, ma saranno riportati solo nel foglio informativo allegato alla dichiarazione, in modo che il contribuente possa verificarli e, qualora sia in possesso dei requisiti per fruire delle detrazioni, possa riportarli nella dichiarazione dei redditi.	8.1
Spese sanitarie per familiari a carico: dati presenti a sistema	Se il familiare risulta a carico di più contribuenti, le spese sanitarie a lui riferite vengono inserite nelle dichiarazioni precompilate di questi ultimi in proporzione alla percentuale di carico. L'Agenzia utilizza esclusivamente le informazioni comunicate con le Certificazioni Uniche trasmesse. Il contribuente è tenuto a modificare la dichiarazione proposta dall'Agenzia delle entrate se il familiare non è in possesso dei requisiti per essere considerato	8.5

Aderente a:



	fiscalmente a carico o se la spesa è stata sostenuta da un soggetto diverso o in una percentuale diversa.	
Errata detrazione scoperta dopo invio della precompilata	<ul style="list-style-type: none"> • Il contribuente è sempre tenuto a verificare i dati proposti dall'Agenzia delle entrate, apportando le necessarie modifiche o integrazioni nel caso in cui riscontri dati non corretti o incompleti; • Se l'errore è scoperto dopo l'invio, il contribuente può presentare un modello 730 integrativo o un modello Unico correttivo nei termini o integrativo. 	8.2
Errore nella indicazione dei dati reddituali	<ul style="list-style-type: none"> • Il contribuente è sempre tenuto a verificare i dati proposti dall'Agenzia delle entrate; • Se si accorge di un errore nell'indicazione dei dati reddituali dopo aver accettato e inviato il 730 precompilato, il contribuente può rimediare presentando un Modello Unico correttivo nei termini o integrativo. 	8.3
Rimborsi superiori a 4.000 euro	Dopo le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, nel caso di presentazione della dichiarazione con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle entrate può effettuare dei controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, se si rilevano degli elementi di incoerenza oppure se il rimborso che emerge dalla dichiarazione supera 4.000 euro.	8.7
Indicatori di incoerenza e rimborsi Irpef	<p>Nel caso di modifica dei dati della precompilata, l'Agenzia delle entrate può effettuare dei controlli preventivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se si rilevano degli elementi di incoerenza rispetto a specifici criteri; • ovvero determinano un rimborso superiore a 4.000 euro. <p>Il controllo è effettuato entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.</p> <p>Il rimborso è erogato non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.</p> <p>I controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai Caf o ai professionisti abilitati.</p> <p>Gli elementi di incoerenza saranno determinati sulla base di alcuni indicatori collegati, ad esempio, alla tipologia e all'entità delle integrazioni effettuate dal contribuente o al maggior rimborso determinato rispetto alla dichiarazione proposta.</p>	8.4
Lieve ritardo nella trasmissione dati	La Legge di Stabilità per il 2016 ha previsto che non si faccia luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati necessari per la precompilata, se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata. Il tutto vale solo nel caso di prima annualità di vigenza dell'obbligo di trasmissione.	8.6



	<p>La disposizione trova applicazione per tutte le trasmissioni per le quali si applicano le sanzioni (spese mediche, tasse universitarie, interessi passivi per mutui, premi di assicurazione, certificazioni uniche, etc.).</p> <p>Con riferimento alla decorrenza, si chiarisce che la disposizione si applica esclusivamente nel primo anno in cui è stato introdotto il relativo obbligo e non in relazione al primo anno in cui il medesimo obbligo scatta per il singolo contribuente interessato.</p> <p>La non punibilità non opera in caso di omissione della trasmissione della comunicazione.</p>	
Utilizzo dati per finalità di controllo	<p>I dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai rimborsi delle spese sanitarie; • ai contributi versati alle forme di previdenza complementare; <p>potranno essere utilizzati dall'Agenzia non solo per la precompilata ma anche per finalità di controllo.</p>	8.9
Termine trasmissione CU senza legami con precompilata	<p>Anche per il 2016, in aderenza ai chiarimenti forniti lo scorso anno con la circolare n. 6/E/2015, l'invio delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata può avvenire anche successivamente al 7 marzo senza l'applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770.</p>	8.8
Valore dichiarativo della CU	<p>Con le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 all'articolo 4, D.P.R. 322/1998, è stato semplificato il precedente impianto normativo attribuendo valore dichiarativo alla Certificazione Unica.</p> <p>La medesima, però, non può essere considerata alternativa rispetto al modello 770, in quanto quest'ultimo contiene i dati dei versamenti e delle compensazioni.</p>	8.10

LEASING ABITATIVO

Argomento	Descrizione	Rif.
Destinazione immobile ad abitazione principale	<p>L'aliquota dell'1,5% dell'imposta di registro trova applicazione all'atto di trasferimento dell'immobile a favore della società di leasing in presenza delle condizioni stabilite dalla Nota II-bis che devono essere sussistere in capo all'utilizzatore e, dunque a prescindere dalla circostanza che tale soggetto destini l'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria a propria abitazione principale.</p>	9.1
Dichiarazioni utilizzatore da rendere in atto	<p>Le condizioni per applicare le agevolazioni "prima casa" all'atto di trasferimento dell'immobile devono ricorrere in capo all'utilizzatore e tale soggetto sarà tenuto ad effettuare le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti previsti dalla nota II-bis.</p> <p>Tali dichiarazioni potranno essere rese dall'utilizzatore sia nell'atto di acquisto dell'immobile da parte della società di <i>leasing</i>, intervenendo volontariamente all'atto, sia nel contratto di locazione finanziaria dell'immobile (che, in tale ultimo caso, dovrà essere prodotto per la registrazione unitamente all'atto di trasferimento dell'immobile).</p>	9.2

Aderente a:



Registrazione contratto di leasing enunciato	Poiché nell'atto di compravendita del fabbricato viene enunciato il contratto di <i>leasing</i> , si determina l'obbligo di corrispondere l'imposta di registro nella misura fissa.	9.3
Revocatoria fallimentare nel caso di leasing abitativo	Non sono soggetti all'azione revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso. L'applicazione della disposizione è limitata all'ipotesi di acquisto dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria e non anche all'acquisto da parte dell'utilizzatore. Il richiamo contenuto "all'esercizio dell'attività d'impresa" conferma che si possono considerare esclusi dall'azione revocatoria solo i pagamenti effettuati dal concedente, nel caso di specie la banca ovvero l'intermediario finanziario, al venditore dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria.	13.3

MAXI AMMORTAMENTI			
Argomento	Descrizione		Rif.
Beni di costo unitario > 516,46 euro	La maggiorazione riconosciuta del costo non determina il superamento della soglia che consente l'immediata deduzione del medesimo. Pertanto, per un bene dal costo di 500 euro, può derivare una deduzione integrale per 700 euro (500 + 40%)		10.6
Ininfluenza della misura della quota civilistica	La misura dell'ammortamento civile, quando inferiore all'aliquota tabellare, non riduce la misura della variazione in diminuzione, che resterà sempre ancorata alla misura tabellare dell'ammortamento		10.8
Validità ai fini Irap	Il beneficio fiscale copre solamente il comparto delle imposte dirette e, pertanto, non attribuisce alcuna agevolazione nel comparto IRAP.		10.1
Rapporti con le società di comodo	Calcolo dei ricavi presunti	La maggiorazione del costo non va tenuta in considerazione ai fini del calcolo dei ricavi presunti, in quanto valevole ai soli fini degli ammortamenti e canoni di leasing	10.2
	Deduzione e reddito minimo	L'obbligo di dichiarare un reddito minimo ai fini del regime delle comodo non comporta la perdita dei benefici fiscali, tra cui si ascrive anche il super ammortamento	10.3
Validità dell'acquisto e momento di deduzione	Ai fini del godimento della agevolazione in parola: <ul style="list-style-type: none"> l'acquisto deve essere perfezionato nel periodo rilevante (dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016) la deduzione spetterà, per i beni acquistati in tale periodo, a decorrere dal momento dell'entrata in funzione del bene, che potrà essere anche successiva al periodo stesso 		10.4
Forfetari	L'agevolazione non spetta per i contribuenti forfetari, per il semplice fatto che i medesimi non deducono i costi in modo analitico		10.5



Minimi	La deduzione spetta al contribuente in regime dei minimi, anche se il recupero del costo avviene con il principio di cassa e non di competenza	10.7
---------------	--	-------------

NUOVO REGIME SANZIONATORIO E RAVVEDIMENTO OPEROSO				
Argomento	Descrizione	rif.		
Favor rei	<p>Le sanzioni più favorevoli al contribuente, determinate secondo le disposizioni che disciplinano la revisione del sistema sanzionatorio amministrativo, trovano applicazione anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in relazione alle violazioni contestate in atti notificati prima della decorrenza degli effetti della nuova normativa (1° gennaio 2016), a condizione che non siano divenuti definitivi; • in sede di ravvedimento operoso in relazione alle violazioni commesse prima del 1° gennaio 2016. <p>Al riguardo, sul tema del <i>favor rei</i> si veda anche la circolare n. 4/E/2016.</p>	11.1		
Responsabilità solidale nel caso di trasferimento di azienda in caso di liquidazione	<p>La responsabilità solidale tra cedente e cessionario di azienda risulta esclusa, a decorrere dal 1° gennaio 2016) quando la cessione avviene nell'ambito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una procedura concorsuale; • un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis, R.D. 267/1942; • un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), del predetto R.D.; • un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio. <p>La responsabilità solidale del cessionario non è, invece, esclusa - e, quindi, lo stesso non è esonerato dal chiedere il certificato dei carichi fiscali pendenti ove voglia escludere la responsabilità solidale - nelle ipotesi di liquidazione ordinaria volontaria.</p>			
Ravvedimento	<table border="1"> <tr> <td>Cause ostative: richiesta documenti</td> <td>L'accesso al ravvedimento è precluso dal recapito della comunicazione degli esiti del controllo effettuato ai sensi dell'articolo 36-ter, recante l'indicazione delle somme dovute dal contribuente, e non dall'eventuale richiesta di documentazione, finalizzata alla verifica dei dati indicati nella dichiarazione dei redditi.</td> </tr> </table>	Cause ostative: richiesta documenti	L'accesso al ravvedimento è precluso dal recapito della comunicazione degli esiti del controllo effettuato ai sensi dell'articolo 36-ter, recante l'indicazione delle somme dovute dal contribuente, e non dall'eventuale richiesta di documentazione, finalizzata alla verifica dei dati indicati nella dichiarazione dei redditi.	15.1
Cause ostative: richiesta documenti	L'accesso al ravvedimento è precluso dal recapito della comunicazione degli esiti del controllo effettuato ai sensi dell'articolo 36-ter, recante l'indicazione delle somme dovute dal contribuente, e non dall'eventuale richiesta di documentazione, finalizzata alla verifica dei dati indicati nella dichiarazione dei redditi.			
Ravvedimento operoso sul tardivo versamento della prima o dell'ultima rata di un avviso bonario	<p>Nel caso di applicazione del ravvedimento operoso sul tardivo versamento della prima rata o dell'ultima rata di un piano di pagamento rateale, di fatto non si dovrà mai partire dalla sanzione base del 30%.</p> <p>Infatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il primo versamento, il ritardo massimo ammissibile è di 7 giorni; • per l'ultimo versamento, il ritardo massimo ammissibile è di 90 giorni. 	19.2.5		



<p>Acquiescenza a seguito di tutela parziale</p>	<p>Secondo il novellato istituto dell'autotutela, nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso.</p> <p>Il beneficio riconosciuto al contribuente consiste nella riduzione della sanzione; se accede alla definizione agevolata, il contribuente paga:</p> <ul style="list-style-type: none"> • integralmente il tributo e i corrispondenti interessi, nonché eventuali contributi, nella misura rideterminata; • la sanzione, rideterminata in base al tributo rettificato in autotutela, nella misura ridotta prevista in caso di acquiescenza, cioè di non impugnazione dell'atto tributario. <p>Quindi, se al momento della notifica dell'atto era possibile operare la definizione della sanzione ad 1/6 (oggi abrogata), il contribuente viene rimesso in termini per esercitare tale facoltà.</p> <p>Il termine di pagamento decorre dalla data di notifica al contribuente del provvedimento di autotutela parziale.</p> <p>La norma non richiede la contestuale formalizzazione da parte del contribuente della rinuncia all'impugnazione proposta né subordina la definizione all'accettazione della rinuncia da parte dell'ente impositore.</p> <p>Le spese del giudizio sono compensate di diritto.</p>	<p>19.2.1</p>
---	---	----------------------

PATENT BOX		
Argomento	Descrizione	Rif.
<p>Beni complementari</p>	<p>Con la Legge di Stabilità 2016 è stato sancito che più beni collegati da un vincolo di complementarietà possono costituire un solo bene immateriale ai fini dell'agevolazione in argomento.</p> <p>In sostanza, il vincolo di complementarietà non è più limitato a beni della stessa tipologia e può riguardare anche beni di tipologia diversa utilizzati congiuntamente per la realizzazione di un prodotto o processo.</p> <p>Tale nuova disposizione può applicarsi anche ai regimi avviati con decorrenza dall'esercizio 2015, cioè alle opzioni e istanze di <i>ruling</i> presentate entro il 31 dicembre 2015.</p>	<p>12.1</p>
<p>Determinazione del contributo economico nel caso di sfruttamento diretto: Individuazione del metodo</p>	<p>Secondo le indicazioni Ocse, occorre applicare il metodo più appropriato al caso di specie tenendo conto che, a parità di condizioni di applicabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il metodo del confronto di prezzo (Cup) è preferibile a tutti gli altri; • i metodi tradizionali basati sulla transazione sono preferibili a quelli reddituali basati sull'utile delle transazioni (ad esempio <i>Profit split</i>), tranne nei casi di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ beni immateriali di elevato valore e caratterizzati da profili di unicità, ove risulta consigliabile fare riferimento a flussi attualizzati di reddito; ✓ carenza di informazioni disponibili e/o affidabili, ove risulta possibile utilizzare delle "valutazioni tecniche" per stimare il prezzo ad "<i>arm's length</i>" del valore di trasferimento del bene immateriale. 	<p>12.2</p>



	Nel caso si ricorra ad altri metodi, la relativa selezione andrebbe suffragata da una spiegazione del perché i metodi riconosciuti dall'Ocse siano stati considerati meno appropriati o non praticabili nelle circostanze di specie e delle ragioni per le quali si è ritenuto che il metodo selezionato fornisca una soluzione migliore.	
--	---	--

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO		
Argomento	Descrizione	Rif.
Note Variazione Iva	<p>Obblighi del curatore o commissario</p> <p>La nuova versione dell'articolo 26, D.P.R. 633/1972, stabilisce che la nota di variazione in diminuzione può essere emessa dal cedente o prestatore, in caso il mancato pagamento, a partire dalla data:</p> <ul style="list-style-type: none"> della sentenza che dichiara il fallimento del debitore; del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti, di cui all'articolo 182-bis della Legge Fallimentare; di pubblicazione nel Registro Imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), della stessa legge. <p>Il successivo comma 5 prevede che, a fronte della variazione in diminuzione effettuata dal creditore non sussiste, in caso di procedura concorsuale, l'obbligo di registrazione della corrispondente variazione in aumento.</p> <p>A ciò consegue che la procedura non è, altresì, tenuta al versamento della relativa imposta non essendone debitrice.</p>	13.1
	<p>Accordi di ristrutturazione del debito</p> <p>Nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> accordo di ristrutturazione dei debiti, ex articolo 182-bis, Legge Fallimentare; piano attestato, ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), Legge Fallimentare; <p>permane invece l'obbligo del cessionario o committente di registrare la variazione, in rettifica della detrazione originariamente operata. Pertanto, il cedente o prestatore del servizio può portare in detrazione l'Iva, nella misura esposta nella nota di variazione, mentre la controparte è tenuta a ridurre in pari misura la detrazione che aveva effettuato, riversando l'imposta all'Erario.</p>	13.2
Iva: aliquote e beni significativi	<p>Il caso degli infissi</p> <p>Ove, nel quadro dell'intervento di installazione degli infissi, siano forniti anche componenti e parti staccate degli stessi, è necessario verificare se tali parti siano connotate o meno da una autonomia funzionale rispetto al manufatto principale. Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> in presenza di autonomia il componente, o la parte staccata, non deve essere ricompresa nel valore 	17.2



		<p>dell'infisso, ai fini della verifica della quota di valore eventualmente non agevolabile;</p> <ul style="list-style-type: none"> in assenza di autonomia, il componente o la parte staccata concorre alla normale funzionalità dell'infisso e costituisce parte integrante dell'infisso stesso. 	
	Scontrino di chiusura giornaliera	Pertanto, lo scontrino di chiusura emesso, ad esempio, alle ore 02:00 del 10 gennaio può essere annotato come corrispettivo del 9 gennaio.	18.1

QUADRO RW E MONITORAGGIO FISCALE

Argomento	Descrizione		Rif.
Quadro RW e monitoraggio	Sanzione per omessa compilazione	<p>Le sanzioni per la omessa compilazione del quadro RW vanno determinate su ciascun rigo del modello, avendo riguardo alla casella "valore finale".</p> <p>Nel caso di rapporti esteri di investimento, ciascun rigo del quadro RW si riferisce ad un "unitario rapporto finanziario", da intendersi per tale sino a quando non vi sia l'apporto di nuovo capitale (rimane invece unitario rapporto finanziario quello per cui si muta la composizione per effetto di cessioni e riacquisti con il medesimo capitale).</p>	14.1
Ivafe	Soggetti obbligati al pagamento	I soggetti delegati ad operare su un conto estero, comunque obbligati alla compilazione del modulo RW, non sono tenuti al versamento dell'Ivafe.	14.2

IMPOSTA DI REGISTRO

Argomento	Descrizione		Rif.
Imposta registro	Accordi di riduzione del canone	<p>La registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo.</p> <p>Tale agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> spetta anche nell'ipotesi in cui le parti concordino la riduzione del canone solo per un periodo di durata del contratto (ad esempio, un anno); non spetta, invece, nell'ipotesi in cui, successivamente alla registrazione dell'accordo che prevede la riduzione del canone per l'intera durata contrattuale, venga riportato il canone al valore inizialmente pattuito, in quanto la citata norma agevolativa trova applicazione 'esclusivamente' per l'accordo di riduzione. 	16.1



RISCOSSIONE E RATEAZIONI		
Argomento	Descrizione	Rif.
Lieve inadempimento non per tutti gli istituti	<p>Il Legislatore ha inteso riferire la disciplina del live inadempimento alle rateazioni disposte a seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle comunicazioni degli esiti derivanti da controllo automatizzato o formale; • dell'accertamento con adesione; • della definizione per omessa impugnazione; • della mediazione • della conciliazione giudiziale. <p>Non risulta invece applicabile al caso della definizione agevolata delle sanzioni.</p>	19.2.2
Riammissione alla rateazione di piani scaduti	<p>La Legge di Stabilità per il 2016 prevede che, nelle ipotesi di adesione o di omessa impugnazione degli accertamenti, i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015 sono riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso, limitatamente al versamento delle imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute.</p> <p>Tenuto conto che la finalità della norma è quella di ripristinare l'originario piano di rateazione consentendo al contribuente di riprendere il pagamento delle rate come se non si fosse mai verificata la decadenza, si ritiene che venga meno la ratio della sanzione del 60% ovviamente con riguardo alle sole imposte dirette. Qualora il contribuente, a seguito di iscrizione a ruolo per intervenuta decadenza, avesse già eseguito dei pagamenti all'Agente della riscossione, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate, in sede di rielaborazione del piano di ammortamento, provvederà a imputare alle rate ancora dovute anche gli importi già pagati a titolo di sanzione, fermo restando che non si procederà al rimborso di eventuali eccedenze.</p> <p>Sul tema si veda anche la circolare n. 13/E/2016.</p>	19.2.3
Rateazione avvisi bonari solo con rate costanti	<p>La possibilità di ottenere il pagamento dilazionato delle somme dovute per avviso bonario è possibile solo a condizione di utilizzare il meccanismo delle rate costanti trimestrali.</p> <p>Non risultano ammessi, invece, piani con rate crescenti o decrescenti.</p>	19.2.4

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



SCADENZIARIO

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MAGGIO AL 15 GIUGNO 2016

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 maggio al 15 giugno 2016, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori associati che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11.

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

SCADENZE FISSE

16 maggio	<p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p> <p>Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di aprile, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p>Versamento dei contributi Inps artigiani e commercianti Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti da artigiani e commercianti relativamente alla prima rata del contributo sul minimale di reddito per l'anno 2016 (primo trimestre).</p>
----------------------	---

Aderente a:



	<p>Versamento del premio Inail Scade oggi il versamento della seconda rata del premio Inail 2015/2016 per chi ha optato per il versamento rateale.</p>
<p>16 maggio</p>	<p>Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, - sui redditi di lavoro autonomo, - sulle provvigioni, - sui redditi di capitale, - sui redditi diversi, - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, - sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. <p>Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p>Versamenti Iva mensili e trimestrali Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di aprile, codice tributo 6004 e primo trimestre 2016, codice tributo 6031 (con maggiorazione dell'1%). Si ricorda che le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 25, comma 1, L. 133/1999 e le associazioni senza scopo di lucro che optano per la applicazione della L. 398/1991 versano l'Iva del primo trimestre senza la maggiorazione dell'1%. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p>Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2015, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto il pagamento rateale dal 16 marzo devono versare la terza rata utilizzando il codice tributo 6099.</p> <p>Canone Rai Scade oggi il termine per presentare l'istanza di esonero dal pagamento in bolletta del canone Rai.</p>



18 maggio	<p>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 18 aprile.</p>
20 maggio	<p>Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di aprile da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p> <p>Enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche correzione domande Scade oggi il termine per gli enti di volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche per l'invio della richiesta di correzione delle domande per l'accesso alle liste dei beneficiari 5%.</p>
25 maggio	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.</p>
31 maggio	<p>Comunicazione di acquisto da operatori di San Marino Scade oggi il termine, con riferimento al mese di aprile, per la comunicazione in forma analitica delle operazioni con operatori san marinesi annotate sui registri Iva.</p> <p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di marzo.</p> <p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01 maggio 2016.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori a progetto e associati in partecipazione relativi al mese di aprile.</p>



**15
giugno**

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

33

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

Aderente a: